



RETE EUROPEA DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA (REFG)

Carta adottata dall'Assemblea Generale a Copenhagen

il 6 dicembre 2002

(Versione finale –data di stesura 9.12.2002)

Preambolo

Considerato che:

- Alla luce delle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere (1999), la creazione di uno spazio comune di Libertà, Sicurezza e Giustizia è una priorità dell'Unione Europea;
- Le conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken (2001) sollecitavano l'attuazione di una rete di formazione giudiziaria europea che dovrebbe contribuire ad accrescere la fiducia tra gli attori della cooperazione giudiziaria;
- La creazione di uno Spazio comune europeo di Giustizia presuppone la comprensione dei sistemi giudiziari europei – da parte dei membri del corpo giudiziario e giuridico degli altri Stati Membri e l'utilizzo di strumenti di cooperazione a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- La formazione dei membri del corpo giudiziario é una condizione essenziale per la promozione di tale comprensione;
- Tale attività di formazione dovrà coprire tutti i settori del diritto connessi, di natura civile, penale, ecc.;
- Attraverso l'organizzazione di regolari attività di formazione per i membri del corpo giudiziario possono emergere progressivamente le basi per una cultura ed un'identità europea in materia giudiziaria comuni;

- Grazie all'esperienza maturata nell'organizzazione di attività formative in materia giudiziaria a livello nazionale ed europeo, i firmatari possono contribuire alla creazione di uno spazio comune europeo di Giustizia;
- Al fine di sostenere l'indipendenza giudiziaria anche in materia di formazione, la Rete intende prendere autonomamente le decisioni relative al funzionamento amministrativo ed alle proprie attività;
- A vantaggio dei Paesi terzi ed in particolare dei Paesi candidati, la formazione è uno strumento essenziale di miglioramento dell'efficienza dei sistemi giudiziari e del consolidamento dello Stato di Diritto;
- È necessaria l'istituzione di un'organizzazione provvisoria, fino a che non venga promulgato uno strumento legale europeo che riconosca la Rete Europea di Formazione Giudiziaria;
- In seguito all'esperienza di lavoro ai sensi della Carta adottata a Bordeaux, è prevista la costituzione di una Rete quantomeno "temporanea" dotata di personalità giuridica, la cui esistenza futura sarà riconsiderata trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Carta;

I responsabili delle attività di formazione negli Stati Membri dell'Unione Europea hanno emendato la Carta adottata a Bordeaux e si sono costituiti in associazione, nel rispetto della presente Carta, istituendo la "Rete Europea di Formazione Giuridica (REFG)".

Articolo 1: Denominazione e Sede

L'associazione ha la seguente denominazione "European Judicial Training Network (EJTN) – Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG)". La sede dell'associazione è a Bruxelles.

Articolo 2: Obiettivi

- (1) La REFG si ripropone di promuovere un programma di formazione con una dimensione europea, per i membri del corpo giudiziario europeo.
- (2) La REFG perseguirà esclusivamente e direttamente obiettivi non a scopo di lucro.

Articolo 3: Oggetto

Nell'ambito della creazione di uno spazio comune europeo di Giustizia, la REFG ha per oggetto la cooperazione in materia di:

- Analisi ed identificazione dei bisogni in termini di formazione;
- Scambio e divulgazione delle esperienze nel campo della formazione in ambito giudiziario;

- Elaborazione di programmi e di metodologie per attività formative comuni, in particolare con l'utilizzo di nuove tecnologie;
- Coordinamento dei programmi e delle attività dei membri; con particolare riguardo per le iniziative dell'Unione Europea;
- Fornitura del know-how e delle proprie conoscenze alle istituzioni europee, nazionali ed internazionali in stretta collaborazione con la Rete di Lisbona nell'ambito del Consiglio d'Europa, laddove possibile, in particolar modo volta alla promozione dell'adesione dei Paesi candidati.

Articolo 4: Attività

- (1) La REFG elaborerà un programma annuale di attività, che saranno realizzate da uno o più dei suoi membri.
- (2) Nello specifico, il programma conterrà le attività volte alla promozione:
 - del confronto e dello scambio di conoscenze in merito ai sistemi giudiziari;
 - della comprensione dei sistemi giudiziari degli Stati Membri;
 - della mutua comprensione degli strumenti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri;
 - delle conoscenze linguistiche;
 - del sostegno ai Paesi candidati, mediante l'elaborazione e la realizzazione di loro programmi di formazione e della familiarizzazione con gli strumenti di cooperazione giudiziaria;
 - dell'elaborazione di strumenti di formazione comuni, in particolar modo nell'ambito della cooperazione giudiziaria;
 - dell'approfondimento delle conoscenze nel settore giudiziario.
- (3) Inoltre, la REFG diffonderà tra i propri membri le esperienze formative di ciascuno di essi, al fine di ottenere un beneficio comune dai risultati di queste esperienze. Assicurerà che le proprie attività siano ampiamente diffuse tra i membri del corpo giudiziario dei vari Stati Membri, affinché vi sia un'ampia comprensione dei suoi programmi.
- (4) La partecipazione dei membri del corpo giudiziario alle attività della REFG sarà regolata dalle norme nazionali vigenti in materia.
- (5) Non verrà effettuata alcuna attività di formazione della Rete in uno Stato Membro, senza l'approvazione dell'organizzazione-membro dello Stato in cui tale attività dovrà essere organizzata.

Articolo 5: Status di membro

- (1) La lista completa dei Membri Fondatori della REFG è riportata nell'allegato alla presente Carta.

- (2) Tutti gli istituti nazionali degli Stati Membri che sono incaricati, in modo specifico, della formazione dei giudici di carriera e dei Procuratori, appartenenti o meno al “Corps Judiciaire”, possono diventare membri della Rete. Possono inoltre diventarne membri gli istituti degli Stati Membri che sono coinvolti nella formazione giudiziaria a livello di Unione Europea – in particolar modo nell’ambito del Diritto Comunitario.
- (3) Le domande di adesione saranno sottoposte all’Assemblea Generale. Nel caso di obiezione da parte di un membro, l’Assemblea Generale deferirà la questione al Comitato Direttivo che emetterà una raccomandazione in merito. Per l’ammissione di un nuovo membro è richiesta l’unanimità dei voti dell’Assemblea Generale.
- (4) I membri sono liberi di dimettersi in qualsiasi momento e cesseranno di essere tali all’atto della relativa notifica scritta al Segretariato.

Articolo 6: Organi della Rete

Gli organi della REFG sono: l’Assemblea Generale; il Comitato Direttivo; il Segretario Generale ed il Segretariato.

Articolo 7: Assemblea Generale

- (1) L’Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti di ciascun membro della Rete. Si riunisce come minimo una volta l’anno su convocazione del Presidente.
- (2) La presidenza dell’Assemblea Generale è assicurata dal rappresentante dello Stato che esercita la Presidenza dell’Unione Europea. Nel caso in cui la presidenza dell’Unione spettasse ad uno Stato che non ha rappresentanti nella REFG, resterebbe in carica il Presidente uscente.
- (3) L’Assemblea Generale ha il potere di emendare la Carta. L’Assemblea Generale stabilisce le Regole di Procedura per tutti gli organi della Rete.
- (4) L’Assemblea Generale ha il potere di definire la politica e le attività della REFG; di nominare i membri del Comitato Direttivo ed il Segretariato, scegliendoli tra i membri della REFG; di nominare il Segretario Generale in conformità con le disposizioni della presente Carta.
- (5) L’Assemblea Generale può costituire Comitati e Gruppi di Lavoro, che si occupino di programmi specifici o questioni legate all’organizzazione e ne sceglierà i membri.
- (6) Il Segretario Generale, il Segretariato, il Comitato Direttivo, i Comitati *ad hoc* ed i Gruppi di Lavoro riferiranno direttamente all’Assemblea Generale.

Articolo 8: Quorum e Sistema di Votazione dell'Assemblea Generale

- (1) L'Assemblea Generale è validamente costituita purché sia presente la metà dei membri.
- (2) Ogni Stato Membro rappresentato nella REFG ha diritto a sei voti.
- (3) Gli istituti incaricati di formazione giudiziaria a livello europeo hanno diritto a tre voti.
- (4) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, ad eccezione degli emendamenti alla presente Carta, dell'adozione e degli emendamenti di Norme di Procedura e dello scioglimento della REFG, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei voti.
- (5) Le procedure e le decisioni dell'Assemblea Generale devono essere comunicate dal Segretariato a tutti i membri.

Articolo 9: Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da un minimo di cinque membri che restano in carica per due anni. Il Comitato Direttivo assiste e consiglia il Presidente e coordina l'attività del Segretario Generale. Il Comitato Direttivo può presentare proposte ed avviare eventuali iniziative necessarie da tenersi tra due riunioni successive dell'Assemblea Generale, che devono essere riferite alla stessa.

Articolo 10: Segretario Generale

- (1) Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale e resta incaricato per due anni, al termine dei quali non potrà essere immediatamente rieletto. L'Assemblea Generale provvederà, dunque, a nominare un nuovo Segretario Generale, scelto tra uno degli altri membri della Rete e tra uno degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.
- (2) Il Segretario Generale è una persona che ha o ha avuto un'esperienza giudiziaria in qualità di giudice o procuratore, in uno degli Stati Membri.
- (3) Il Segretario Generale si occupa del Segretariato ed è incaricato dell'amministrazione generale della Rete.
- (4) Il Segretario Generale è autorizzato a firmare documenti e a rappresentare in qualsiasi altro modo la Rete, ogni qual volta sia necessario.
- (5) Il Segretario Generale gestisce i rapporti tra la Rete e le Istituzioni Europee; tra i suoi compiti rientra quello di cercare di assicurare una certa coerenza tra il programma delle attività della Rete e le priorità stabilite dall'Unione Europea.

- (6) Il Segretario Generale partecipa all'elaborazione dei progetti, in particolar modo di quelli che implicano la partecipazione di diversi membri, ne assicura la diffusione dei risultati tra i membri stessi e ne agevola la valutazione.

Articolo 11: Segretariato

- (1) Il Segretariato resta in carica per due anni; tale nomina può essere rinnovata.
- (2) Il Segretariato, sotto la direzione del Segretario Generale, è incaricato dell'amministrazione della Rete e della gestione della contabilità. In particolar modo, si occupa del coordinamento delle attività della REFG, della diffusione delle informazioni tra i suoi membri e del supporto pratico alle sue attività.

Articolo 12: Contributi e Bilancio

- (1) Ai membri non è richiesto il pagamento di alcuna quota annuale.
- (2) I contributi in specie ed in denaro per progetti ed attività concreti vengono stabiliti da accordi individuali tra i partecipanti al progetto. Tali accordi devono essere resi noti a tutti i Membri. I finanziamenti da parte dell'Unione Europea o dei membri, al fine di finanziare la struttura e l'amministrazione della REFG, devono essere utilizzati dal Segretariato che ne dovrà riferire all'Assemblea Generale. Qualsiasi finanziamento da parte dell'Unione Europea per le attività di formazione deve essere immediatamente, all'atto del ricevimento da parte del Segretariato, inviato ai membri coinvolti nel progetto per il quale gli importi sono stati versati. I membri dovranno rendere conto al Segretariato dell'utilizzo delle somme di denaro in oggetto.
- (3) Il Segretariato deve redigere un piano di budget annuale per i costi di esercizio, che deve essere approvato dall'Assemblea Generale per l'anno successivo.

Articolo 13: Scioglimento

La REFG può essere sciolta su decisione dell'Assemblea Generale che dovrà decidere inoltre sull'utilizzo o l'allocazione degli utili dell'associazione.

Articolo 14: Entrata in vigore

- (1) La presente Carta, di cui le versioni inglese e francese hanno uguale validità, produrrà effetti dal 1 marzo 2003.
- (2) I membri i cui rappresentanti hanno espresso il proprio consenso, nell'Assemblea Generale di Copenhagen del 5 e 6 dicembre 2002, alla versione emendata della Carta,

esprimendo una riserva di ratifica, o i membri che non sono stati rappresentati, possono comunicare la loro ratifica al Segretariato entro il 1 marzo 2003.

- (3) La Carta emendata produrrà effetti, purché venga adottata senza riserva o ratificata da almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri.

Rete Europea di Formazione Giudiziaria

Lista dei Membri Fondatori

BELGIO

- Conseil Supérieur de la Justice / Hoge Raad van Justitie, Bruxelles

DANIMARCA

- Domstolsstyrelsen, Copenhagen

GERMANIA

- Bundesministerium der Justiz, Berlino, per la Repubblica Federale Tedesca

GRECIA

- National School of Judges, Holargos Atene

SPAGNA

- Escuela Judicial, per il Consejo General del Poder Judicial, Barcellona
- Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ) per il Ministerio de Justicia, Madrid

FRANCIA

- Ecole Nationale de la Magistrature, Parigi / Bordeaux

IRLANDA

- Judicial Studies Institute, Dublino, per il Presidente della Corte

ITALIA

- Consiglio Superiore della Magistratura, Roma

LUSSEMBURGO

- Ministère de la Justice, Lussemburgo, per il Granducato di Lussemburgo

OLANDA

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen

AUSTRIA

- Bundesministerium für Justiz, Vienna

PORTOGALLO

- Centro de Estudos Judiciários, Lisbona

FINLANDIA

- Oikeusministeriö, Helsinki, per la Finlandia

SVEZIA

- Domstolsverket, Jönköping

REGNO UNITO

- Judicial Studies Board JSB, Londra
- Judicial Studies Board per l'Irlanda del Nord, Belfast
- Judicial Studies Committee per la Scozia, Edimburgo

EUROPEAN TRAINING INSTITUTE

- Academy of European Law Trier

